

# FEDERMANAGER - A D A I

## ASSOCIAZIONE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

### S T A T U T O

#### CAP. I COSTITUZIONE E SCOPI

##### Art. 1

E' costituito, con sede in Mantova, il Sindacato fra i dirigenti ed i quadri di aziende industriali produttrici di beni, di servizi e di attività ausiliarie all'industria, il quale assume la denominazione di "Associazione Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Mantova".

Nel testo del presente statuto esso verrà successivamente indicato con il termine di "Associazione".

##### Art. 2

L'Associazione è apartitica e indipendente da qualsiasi organizzazione o ideologia politica o di altra natura.

Essa non ha alcun fine di lucro ed ha lo scopo di valorizzare e difendere lo status dirigenziale mirando altresì a promuovere, nella categoria e nella società, la coscienza dei valori sociali dell'imprenditorialità e il ruolo che i dirigenti industriali e le alte professionalità svolgono a tale riguardo.

L'Associazione si propone, in particolare, di:

- a) rappresentare la categoria e assistere i propri associati nei rapporti con i datori di lavoro e presso le istituzioni, gli enti e le autorità pubbliche. Essa provvede anche alla designazione di propri rappresentanti presso enti, istituzioni, amministrazioni, organizzazioni e commissioni in genere, in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o si appalesi necessaria o utile ai fini della tutela degli interessi generali e della categoria;

- b) tutelare i legittimi interessi degli associati in ogni sede, anche mediante la stipula, l'integrazione o l'aggiornamento dei contratti collettivi di lavoro, e la trattazione di vertenze sindacali singole o collettive;
- c) rappresentare gli associati e fornire loro informazioni e assistenza in campo sindacale, legale, previdenziale, assicurativo e sanitario, stipulando anche accordi o convenzioni nell'interesse degli stessi;
- d) promuovere lo sviluppo delle relazioni industriali tutelando l'immagine e il ruolo del dirigente e del quadro, mirando alla massima efficienza dell'imprenditoria, per la crescita economica e sociale del Paese;
- e) sviluppare e perfezionare la professionalità degli associati, anche attraverso convegni, seminari, dibattiti e visite a impianti produttivi di specifico interesse;
- f) mantenere e stimolare lo spirito di colleganza fra gli associati attraverso iniziative e manifestazioni di carattere culturale o ricreativo, con la partecipazione anche dei familiari.

L'Associazione può aderire o collaborare con altre organizzazioni purchè perseguano scopi conformi a quelli del presente statuto fermo restando la necessità dell'autorizzazione di Federmanager.

## CAP. II DEGLI ASSOCIATI

### Art. 3

Possono fare parte dell'Associazione le persone che abbiano o abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica e le funzioni di dirigente o quadro, inquadrato come tali presso gli Istituti previdenziali e siano – o siano state – alle dipendenze delle aziende di cui all'art.1.

Non possono essere associati all'Associazione coloro i quali esplicano la loro attività direttiva rivestendo sostanzialmente la figura dell'imprenditore.

Non possono ugualmente essere iscritti all'Associazione coloro che sono iscritti ad altre organizzazioni sindacali.

Gli associati possono essere "ordinari" o "pensionati".

Sono ordinari quelli in attività di servizio e gli ex dirigenti e quadri che svolgono regolare attività di consulenza e collaborazione a progetto.

Pensionati quelli già iscritti all'Associazione come soci ordinari o iscritti ex novo dopo il passaggio in quiescenza.

#### Art. 4 – Iscrizione

Le domande di iscrizione all'Associazione devono essere formulate per iscritto dall'interessato/a.

Esse devono fornire adeguata documentazione in ordine alla qualifica e alle condizioni e requisiti previsti dal presente statuto. Devono inoltre contenere l'espressa accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo stesso statuto e dalle deliberazioni dei competenti Organi dell'Associazione.

L'accettazione delle domande è subordinata all'approvazione del Consiglio direttivo.

I dirigenti e i quadri in quiescenza possono mantenere l'iscrizione all'Associazione o possono iscriversi ex novo dopo il passaggio in quiescenza.

#### Art. 5 – Durata

L'adesione all'Associazione ha la durata di due anni, decorrenti dal giorno dell'ammissione.

Il biennio di adesione decorre dalla data di accoglimento della domanda e ha termine il 31 dicembre dell'anno successivo.

L'adesione si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo se non viene disdetta per iscritto entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

#### Art. 6 – Contributi associativi

L'associato è obbligato al pagamento dei contributi. Detti contributi, al pari delle modalità di riscossione, sono determinati di anno in anno dal Consiglio Direttivo e in base all'indice Istat e alle necessità derivanti dal bilancio di previsione.

L'impegno contributivo degli associati rimane tale anche in caso di dimissioni, salvo situazioni eccezionali che saranno sottoposte al Consiglio direttivo, il quale potrà deliberare in merito.

L'esercizio dei diritti associativi compete solo agli associati in regola con i versamenti dei contributi dovuti.

#### Art. 7 – Recessione

La qualità di associato si perde per i seguenti motivi:

- a) liquidazione dell'Associazione;
- b) dimissioni;

- c) perdita della qualifica di dirigente o quadro con assunzione di altra qualifica contrattuale;
- d) radiazione a causa di morosità o indegnità.

La cessazione del rapporto di appartenenza all'Associazione non esonera dal versamento delle quote associative dovute.

#### Art. 8 – Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio direttivo decide in materia di responsabilità e disciplina degli associati nel caso di inosservanza dei loro obblighi verso l'Associazione.

I provvedimenti disciplinari sono:

- a) il richiamo (scritto o orale);
- b) la sospensione sino a sei mesi;
- c) l'espulsione per motivi di indegnità.

L'associato ha la possibilità di ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è definitiva. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

### Cap. III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite.

#### Art. 10 – Assemblea

Le Assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il primo semestre di ciascun anno. Quelle straordinarie possono tenersi ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario. Queste ultime possono essere convocate dietro richiesta dei Revisori dei conti o di almeno un quarto degli associati aventi diritto.

L'Assemblea è costituita dagli associati presenti di persona o per delega – fatta eccezione per coloro per i quali siano in corso provvedimenti di cui all'art. 8 b) e c), o non siano in regola con i versamenti dei contributi.

Ogni associato presente personalmente o per delega ha diritto a un voto. Ciascun associato può essere portatore di deleghe con un massimo di tre.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante lettera agli associati da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In tale lettera devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Gli associati possono essere chiamati a deliberare anche con votazione per "referendum", con le modalità che dovranno essere stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo.

Tutte le Assemblee sono presiedute dal Presidente – o da chi ne fa le veci – il quale nomina tra i presenti un segretario che ne redige il verbale. Esse nominano altresì due scrutatori per il controllo delle votazioni.

#### Art. 11 – Costituzione delle Assemblee

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza o rappresentanza per delega della metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati. Le votazioni per "referendum" sono valide qualunque sia il numero dei votanti e devono essere indette con lettera raccomandata.

La procedura per l'esame delle risposte pervenute viene determinata preventivamente dal Consiglio direttivo.

#### Art. 12 – Compiti dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) determinare le linee direttive e operative generali dell'Associazione deliberando su tutta l'attività della stessa;
- b) esaminare e approvare le relazioni e i bilanci consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio direttivo e sulla scorta anche delle relazioni del Collegio dei Revisori;
- c) eleggere, mediante votazione a scheda segreta, in numero massimo di sette, i membri del Consiglio direttivo, ripartiti tra dirigenti in servizio e in quiescenza, in modo il più possibile proporzionale agli iscritti ;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) eleggere i componenti del Consiglio dei Provisori;
- f) deliberare su eventuali modifiche del presente statuto.
- g) eleggere i propri rappresentanti in seno agli organi centrali della Federazione;

- h) deliberare con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, l'eventuale liquidazione o scioglimento dell'Associazione, disponendo sulla destinazione del patrimonio e sulla nomina dei liquidatori.

#### Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni con possibilità di rielezione dei suoi componenti. Esso ha il compito di:

- a) eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vice-presidente e il Tesoriere;
- b) decidere sull'accettazione delle domande di iscrizione;
- c) predisporre i bilanci annuali (consuntivo e preventivo) e relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stabilire l'ammontare dei contributi e fissare le relative modalità di versamento;
- e) decidere sui provvedimenti di cui agli articoli 7 (lett. d) e 8;
- f) determinare la data e l'ordine del giorno delle Assemblee;
- g) determinare le modalità di svolgimento delle Assemblee indette mediante referendum;
- h) designare i rappresentanti dell'Associazione presso istituzioni, enti, uffici pubblici e organizzazioni;
- i) promuovere attività e iniziative in ottemperanza alle deliberazioni assembleari e nello spirito degli scopi di cui all'art.2;
- j) costituire commissioni consultive per lo studio di particolari argomenti.

#### Art. 14

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce normalmente una volta ogni trimestre e ogniqualvolta il Presidente riterrà di convocarlo, o quando ne facciano richiesta almeno tre dei componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti stessi, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### Art. 15 – Presidente

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e con gli associati.

Egli provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Vigila anche sull'andamento

amministrativo dell'Associazione e dei relativi uffici. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio. In sua assenza o impedimento, le funzioni attribuitegli vengono esercitate dal Vice-presidente. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

#### Art. 16 – Vice-Presidente

Il Vice-presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente duri oltre tre mesi, il Vice Presidente deve convocare, entro i tre mesi successivi, il Consiglio per l'eventuale reintegro dello stesso, secondo l'art. 22, e la nomina del nuovo Presidente come da art. 13 comma a).

#### Art. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere provvede, su mandato del Presidente, alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione in adempimento delle decisioni assunte dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Presidente. Egli sovrintende altresì alla gestione contabile-amministrativa. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### Art. 18 – Revisori dei Conti

La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata dal Collegio dei Revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea. Essi possono effettuare, a loro insindacabile giudizio, verifiche e controlli alla contabilità riscontrando anche l'esattezza dei bilanci e la loro rispondenza agli atti amministrativi, dandone relazione all'Assemblea. Presidente del Collegio è normalmente quello che ha ottenuto il maggior numero di voti. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili  
I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

#### Art. 19 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea generale anche esterni all'Associazione. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di decidere in merito alle controversie sull'applicazione e interpretazione del presente statuto.

## CAP. IV FONDI E PATRIMONIO

### Art. 20

Il fondo per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione è costituito da:

- a) i contributi associativi;
- b) le eccedenze non impiegate nei bilanci precedenti;
- d) gli investimenti immobiliari e mobiliari;
- e) le elargizioni e lasciti costituiti a favore dell'Associazione.

Con tali fondi l'Associazione provvede alle spese di funzionamento e a tutte le esigenze connesse con l'attività associativa.

L'amministrazione dei fondi compete agli organi sociali nei limiti delle rispettive competenze.

### Art. 21 – Bilanci

L'esercizio economico e finanziario dell'Associazione è annuale e si chiude con il 31 dicembre. Entro il mese di marzo dovrà essere redatta dal Consiglio direttivo la bozza dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea.

Nei dieci giorni precedenti l'Assemblea, gli associati hanno la facoltà di prendere visione dei bilanci suddetti e degli atti amministrativi presso la sede dell'Associazione.

### Art. 22 – Cooptazione

In caso di mancanza protratta nel tempo di un componente del Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti o dei Proibiviri, questi potrà essere sostituito con il primo dei non eletti o, in mancanza, per cooptazione da parte dell'organo interessato, su proposta nominativa del Presidente. I membri così sostituiti scadono con gli stessi termini degli altri colleghi.

## CAP. V DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 23

- a) Tutte le cariche dell'Associazione vengono elette a scrutinio segreto.
- b) Ciascun associato è legittimato a porre la propria candidatura, purché sia in regola con i versamenti e l'art. 8 b) e c).

- c) Nell'espletamento del ruolo di rappresentanza, a tutti i livelli, coloro i quali ricoprono cariche negli organi dell'Associazione, sono tenuti a un vincolo di mandato che deriva dall'osservanza delle norme del presente Statuto, nonché dalle direttive dell'Associazione e dalle deliberazioni adottate dai rispettivi organi.
- d) Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono gratuite. Sono rimborsabili le spese per viaggi e trasferte e quelle sostenute dietro specifico mandato del Presidente.
- e) L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per obblighi di legge.
- f) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti;
- g) In caso di scioglimento e di liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea generale degli associati nomina un collegio di tre liquidatori stabilendone i poteri e deliberando la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. Tali attività dovranno essere preferibilmente distribuite, in linea di principio, fra gli associati nella misura proporzionata alla loro anzianità di contribuzione negli anni. Esse potranno tuttavia avere diversa destinazione, sempre secondo la decisione assembleare;
- h) Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile.

#### Art. 24

Il presente Statuto approvato dall'Assemblea dell'11 aprile 2008, entra in vigore a partire dal 12 aprile 2008.

**FEDERMANAGER - A D A I**

**ASSOCIAZIONE DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA**

# **S T A T U T O**

*Approvato nell'Assemblea dell' 11 aprile 2008*